



**Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Torino
Dott. G. Bombardieri**

Via pec a: prot.procura.torino@giustiziacert.it

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art. 12 lett. c) delibera del CSM del 3.7.2024 avente ad oggetto "Documento programmatico ed organizzativo generale dell'Ufficio per gli anni 2026-2029" redatto ai sensi della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura, pervenuto al Consiglio in data 12 maggio 2025.

Ill.mo Sig. Procuratore,
letto il documento programmatico e organizzativo generale per gli anni 2026-2029 degli Uffici di Procura comunicato con pec del 12 maggio 2025, dopo confronto in sede di seduta consiliare, il Consiglio osserva brevemente quanto segue.

I) Gravi carenze piante organiche del personale amministrativo.

Il Consiglio non può che manifestare in via preliminare la sua preoccupazione e quella della avvocatura torinese per quanto letto a pagina 44, ovvero l'inevitabile riflesso che la carenza di personale – soprattutto amministrativo, pari almeno al 36% - unitamente all'aumento di sopravvenienze non potrà che portare a ridurre l'efficacia nell'aggressione delle pendenze con conseguente riduzione dell'indice di smaltimento.

Lo scorso mese di gennaio, l'Unione Regionale Forense del Piemonte e della Valle d'Aosta – come noto al Dirigente dott. Alibrandi – ha [scritto al Gabinetto del Ministero della Giustizia e al Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria](#) per stigmatizzare la carenza delle diverse piante organiche degli uffici del distretto tra cui anche quella della Procura torinese.

Abbiamo poi appreso di una visita dell'allora Responsabile del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria dott. Campo nei nostri uffici giudiziari e confidiamo che abbia potuto toccare con mano la fondatezza delle nostre doglianze.

Laddove fosse ritenuta utile un'ulteriore perorazione, il Consiglio torinese è chiaramente a disposizione per ripeterla rappresentando tutta l'urgenza che deriva dalla carenza così marcata di personale amministrativo.

II) Esito ispezione ministeriale e mancata iscrizione 240.000 notizie di reato vs ignoti.

Colpisce quanto si legge a pagina 68, ovvero che nel periodo in esame la carenza di personale all'ufficio ignoti ha impedito che si procedesse alla iscrizione di un numero importante di notizie di reato pervenute fino al 2023 (240.000) e, in particolare, fino al 30.9.2023 (pagina 145).

Avevamo tratto la notizia di questo fatto derivante dalla ispezione ministeriale leggendo la Nuova Tabella di organizzazione del quadriennio 2026-2029 del Tribunale.

Chiediamo di poter avere copia del verbale ispettivo onde comprendere a fondo eventuali – perché non si conoscono – altri settori amministrativi o giudiziari di criticità e difficoltà.

Seppur si legga nella circolare che tutte le notizie di reato sono state comunque esaminate, non si nasconde che avevamo segnalato al dirigente la circostanza che un nostro consigliere aveva cercato per diversi mesi di verificare l'avvenuta iscrizione di una *notizia criminis* contro ignoti e l'aveva anche segnalato all'ufficio ignoti, senza tuttavia ottenere dall'ufficio ignoti soddisfazione per la criticità sollevata.

Non possiamo che osservare che dietro queste 240.000 notizie criminis vi sono talvolta persone offese – anche di reati contro il patrimonio forieri di danni economici e non economici non trascurabili – che aspettano una risposta e che talvolta si attivano con l'ausilio di un avvocato cui riesce difficile giustificare il perché la notizia non abbia una risoluzione in un arco di tempo ragionevole: matura quella che la S.V. III.ma indica come una perdita di percezione di efficienza del sistema da parte dell'opinione pubblica.

Non si può che condividere il proposito formulato a pagina 80 ad una migliore classificazione delle categorie di fascicoli che potrebbe migliorare oltre che l'ambiguità dei dati e l'analisi statistica, un miglior indice di smaltimento dei fascicoli in misura crescente rispetto alla gravità dei fatti denunciati.

III) Assegnazione ai VPO dei procedimenti di competenza del GDP (pag. 152) e, in generale, coordinamento dell'Ufficio Sas con l'ufficio che rilascia gli esiti delle domande ex art. 335 c.p.p. (pagine 161 e seguenti).

Per ciò che riguarda lo specifico settore dei reati di competenza del GDP, si chiede di voler attendere nelle determinazioni in merito alla richiesta di archiviazione o al decreto di citazione a giudizio un tempo fisiologico utile al deposito di nomina di difensore di fiducia che, tante volte, effettua una richiesta ex art. 335 c.p.p. al PDP e non riesce prima anche di tre o quattro settimane a ricevere in tempo utile gli estremi del procedimento penale dove attivare eventuali depositi ai fini difensivi.

Laddove l'indicazione sia che nella stessa giornata dell'iscrizione si assumano le determinazioni conseguenti pare impossibile poter espletare l'attività difensiva talvolta utile a rappresentare determinate circostanze di fatto che possono eventualmente incidere sulla stessa determinazione.

In generale, per gli affari della SAS, il difensore non riesce ad avere una interlocuzione con i VPO incaricati in tempo utile ad evitare l'emissione di una richiesta di decreto penale di condanna soprattutto per le fattispecie di cui agli artt. 186 e 187 cds.

Fatto che, chiaramente, comporta l'impossibilità di far regredire l'azione penale ormai esercitata nei confronti dei propri assistiti i cui eventuali margini di attività difensiva, a quel punto, possono solo manifestarsi nel corso del giudizio immediato a seguito di opposizione al decreto penale di condanna.

IV) Creazione del nuovo Dipartimento (n.7) per la cyber sicurezza e cyber crime.

Non possiamo che convenire con la creazione di una nuova e molto specialistica area resa necessaria dalla introduzione dell'art. 371 *bis* comma 4 *bis* c.p.p. confidando che proprio per l'elevata specializzazione tecnica degli accertamenti sia favorito per quest'area quel ricorso alle

consulenze che in altra parte del documento programmatico vengono descritte come necessariamente contenute per razionalizzare la spesa dell'ufficio.

V) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale (pagina 178).

Il Consiglio non può che concordare con quanto efficacemente scritto sul punto, laddove si legge che

*“la necessità di riversare sul Tribunale un carico di lavoro commisurato alle sue possibilità di smaltirlo non può essere esclusivamente correlata alla fissazione delle priorità, stante la consolidata affermazione del Consiglio Superiore della Magistratura secondo cui la fuoriuscita dall'ambito di queste non può costituire ragione di accantonamento del procedimento in attesa della prescrizione o della decorrenza dei termini di indagine, **giacchè una tale conclusione finirebbe per contrastare con il principio della obbligatorietà dell'azione penale**”.*

Tanto se ne conviene che nelle osservazioni inviate il 12 dicembre 2024 al DOG 2026-2029 del Tribunale si erano sottoposte al Presidente del Tribunale – che qui si allegano per comodità di lettura - le seguenti considerazioni:

- *“VI Sezione, citazione diretta, pagina 3, nota 1 e pagina 8, dove si legge che sono 2831 i fascicoli che non sopravviveranno alla prescrizione e verranno fissati in via sussidiaria rispetto a quelli da fissare nel 2026 + 22 ormai quasi prescritti + 448 divenuti procedibili a querela: qual è il numero stimato di sopravvenienze derivanti dall'esercizio dell'azione penale cui la Sezione non riesce a far fronte ogni anno? Si legge che su 6.109, 2831 non verranno fissati, quasi la metà e che 2808 è il numero che si riesce ad affrontare in un anno in sesta sezione.*

Area D Sezioni I, III e IV

- *Pag. 62, numero fascicoli da assegnare per ciascuna udienza **predibattimentale**, 15 fascicoli per ogni udienza, max 3 udienze l'anno: si chiede di aumentare il numero delle udienze a ciò dedicate o aumentare il numero dei 15 fascicoli considerata la tendenziale rapidità sottesa alla trattazione della udienza predibattimentale, la giusta preoccupazione manifestata dal Presidente del Tribunale di non riuscire a fissare tutte le udienze richieste a fronte delle azioni penali esercitate dalla Procura della Repubblica; preoccupa tale previsione anche in relazione alla durata quadriennale di tale contenimento numerico”.*

Dunque auspichiamo che i 2808 procedimenti annuali possano aumentare per le stesse ragioni individuate dalla S.V. Ill.ma.

V) Uso dell'Ia

In alcuni punti del documento rileviamo che la Procura programma di utilizzare sistemi d'intelligenza artificiale per lo svolgimento delle proprie attività (p. 31, 34 e 184).

Plaudiamo all'intento di utilizzare tecnologie che possano rendere più efficiente ed efficace l'attività investigativa.

Come senz'altro noto, occorre una attenzione decisamente speciale nella scelta delle tecnologie, e nell'uso delle stesse.

Rammentiamo a noi stessi che, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) le tecnologie d'intelligenza artificiale nel sistema giustizia possono essere utilizzate solo in funzione di supporto all'attività giurisdizionale e adottando le cautele previste nello stesso regolamento.

In particolare, tra i Sistemi di IA ad alto rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'Allegato III del regolamento sull'intelligenza artificiale, al n. 8, lettera a), indica i *“i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie”*.

Pertanto, ricorrendone i presupposti, come noto i sistemi d'intelligenza artificiale che saranno utilizzati dovranno soddisfare i requisiti previsti dal Capo III del regolamento sull'intelligenza artificiale che, si ricorda, si applica in generale dal 2 agosto 2026 (ma la sezione 4 del capo III, si applica già dal 2 agosto 2025).

Ai sensi del considerando 61, *“L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana.”*.

Certamente non verranno usate tecnologie d'intelligenza artificiale nel processo (per esempio, per fornire elementi di prova, o comunque elementi sui quali il giudice sia invitato a basare il proprio convincimento) se non verrà garantita a tutte le parti la possibilità di comprendere la logica sottostante al risultato prodotto dal sistema d'intelligenza artificiale.

A tal fine appare condizione necessaria, ma non sempre sufficiente, l'uso di un sistema d'intelligenza artificiale di cui siano liberamente disponibili i parametri del modello, i dati d'addestramento e le istruzioni (script) necessarie per eseguirlo e modificarlo, compresi i programmi per elaboratore che elaborano i dati d'addestramento e quelli che interpretano i parametri del modello come contesto per le richieste (prompt) dell'utente, al fine di produrre risultati (output) utilizzabili dall'utente stesso.

In allegato alle presenti riflessioni Le trasmetto l'invito della Commissione Europea ricevuto dal Consiglio a presentare osservazioni su un tema fondamentale quale il *data retention* dei dati particolari giudiziari.

Allego la richiesta e allego le riflessioni che questo Consiglio ha trasmesso.

I migliori saluti

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino
Avv. Simona Grabbi